CAMERA DEI DEPUTATI N. **2751-A**

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 23 dicembre 1996

(Relatore: **CAMPATELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996

Presentato il 25 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge in esame provvede ad assegnare agli enti locali i residui trasferimenti erariali per il 1996.

Il decreto-legge n. 492 del 1996, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1996, non è stato convertito nei termini costituzionali e costituiva l'ultimo provvedimento di una serie di decreti riguardanti la finanza locale, nel cui contenuto, nel corso del tempo, sono state inserite disposizioni attinenti ad altre materie. In considerazione della impossibilità di reiterare i decreti-legge, conseguente dalla sentenza della Corte costituzionale, il Governo ha ritenuto necessario recepire le disposizioni del citato decreto in altri provvedimenti tra i quali rientra quello in esame che contiene norme indispensabili per gli enti locali, dal punto di vista dell'attuazione dei loro bilanci. Gli altri provvedimenti che, per così dire, nascono dal citato decreto-legge n. 492 sono il disegno di legge A.C. 2775 e il disegno di legge A.C. 2776.

Il provvedimento in esame intende assicurare agli enti locali i trasferimenti erariali sulla base dei quali essi hanno impostato i bilanci per il 1996: in mancanza di tali disposizioni vi sarebbe un rischio di dissesto finanziario per alcuni enti.

L'articolo 1 determina, al comma 1, l'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane a valere, per l'anno 1996, sul fondo ordinario che viene incrementato di 525,4 miliardi. Il comma 2 stabilisce in dettaglio l'attribuzione dei contributi ordinari, come rideterminati dal comma 1, spettanti e non ancora corrisposti alle province, comuni e comunità montane per la parte residua di competenza del 1996. In particolare i contributi erariali a valere sul fondo ordinario spettanti alle province e ai comuni per l'anno 1996 sono incrementati dell'1,288 per cento per un importo complessivo pari a 220,4 miliardi. Per enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 (c.d. manovra Dini) viene concesso un contributo pari al 40 per cento della riduzione subita, mentre gli enti che hanno avuto decurtazioni superiori al 3 per cento della spesa corrente del 1995 riceveranno nel 1996 un contributo non inferiore a quello ricevuto nel 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 (compensazione delle riduzioni di gettito dell'ICI per la revisione degli estimi catastali): complessivamente tali contributi ammontano a 292 miliardi. Viene inoltre calcolato il conguaglio relativo agli anni 1994 e 1995 per effetto della rideterminazione del gettito dell'ICI e della riscossione dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze, in data 18 luglio 1995. I relativi conguagli sono effettuati a valere sui contributi erariali relativi al 1996, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 444 del 1995. Per quanto riguarda l'attribuzione per l'anno 1996 dei contributi agli enti di nuova istituzione, viene confermata, salvo i casi di fusione, la disciplina già dettata dall'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995. Viene inoltre istituito un nuovo fondo per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione di comuni, dotato di 3 miliardi.

Un ulteriore contributo è stabilito per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ai lavori socialmente utili pari a 30 miliardi nel comune e nella

provincia di Napoli e a 10 miliardi nel comune di Palermo.

L'ammontare del fondo ordinario per le comunità montane viene infine fissato in 182,2 miliardi lettera. Con l'articolo 1-*bis,* introdotto dalla Commissione, è assegnato a comuni, province, comunità montane e Ipab un contributo per le spese di personale al quale è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

L'articolo 2, comma 1, modificato dalla Commissione, stabilisce le modalità di attribuzione per l'anno 1996 dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia; in particolare le somme esuberanti di tali proventi vengono destinate, in percentuali diverse, al finanziamento delle nuove province di Lecco e di Como. Il comma 2 esenta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). Il comma 3 dell'articolo 2 interviene sulla normativa prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 544 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995, in materia di concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio. Il comma 4 interviene in materia di riscossione della tassa di smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal decreto legislativo n. 507 del 1993. Dopo tale comma la Commissione ha introdotto una disposizione in materia di denunce previste dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 507. Il comma 5 proroga di un anno i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento relativi all'ICI dovuta per il 194. Il comma 6 proroga di un altro anno i termini, fissati sempre dall'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504 e già prorogati di un anno dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1996, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento relativi all'ICI per il 1993, limitatamente ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 7 dispone infine il differimento al 28 febbraio 1997 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e di quello previsto per la deliberazione delle tariffe, aliquote d'imposta e variazioni dei limiti di redditi per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997.

La Commissione ha inoltre previsto che i bilanci previsti per il 1997 possano essere predisposti in base a regolamenti e modelli validi per i bilanci per il 1996 e ha prorogato al 30 aprile 1997 il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria del provvedimento qualora il singolo articolo non vi abbia già provveduto.

Si raccomanda quindi una tempestiva conversione del decreto-legge con le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Vassili CAMPATELLI, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n. 492.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — *(Contributo agli enti locali e alle IPAB). – 1.* Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ».

All'articolo 2:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche ».

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le denunce di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relative alle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa, alle aree scoperte adibite a verde, alle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed ai locali in multiproprietà di uso comune, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, devono essere presentati entro il 30 settembre 1997. Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1998 ».

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « I bilanci per il 1997 possono essere predisposti secondo i regolamenti di contabilità e i modelli validi per i bilanci del 1996 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997 ».

Decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 276 del 25 novembre 1996.*

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con successivi decreti-legge e da ultimo con decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza locale e che il citato provvedimento d'urgenza non è stato convertito in legge ed il relativo termine di conversione è scaduto il 22 novembre 1996;

Rilevato che con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, la Corte costituzionale, pronunciandosi in ordine alla rinnovazione dei decreti-legge, ha affermato il principio della illegittimità costituzionale dei provvedimenti d'urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che in conseguenza ed in conformità al giudizio pronunciato dall'Alta Corte non è consentito riproporre le disposizioni dettate dal citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492;

Ritenuto che sussiste comunque la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni che garantiscano agli enti locali, nel quadro dei trasferimenti erariali e degli altri contributi statali previsti dall'ordinamento vigente, la continuità dei flussi finanziari occorrenti per lo svolgimento dei servizi di loro spettanza a favore delle comunità interessate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per consentire agli enti locali di procedere alla formazione dei ruoli relativi al versamento di tasse e tributi locali dovuti per gli anni 1995 e 1996, in modo da evitare che venga a determinarsi la perdita simultanea del gettito relativo ai predetti tributi e tasse;

Considerato che la riduzione di gettito, conseguente alla eventuale mancata formazione dei ruoli, determinerebbe, per effetto della rilevante entità finanziaria delle perdite, gravi squilibri nel saldo delle contabilità degli enti locali interessati relative alle entrate e alle spese, con ripercussioni che potrebbero incidere negativamente anche sui bilanci di previsione per l'anno 1997;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere agevolazioni fiscali a favore degli enti locali, allo scopo di non vanificare l'attuazione di programmi di dismissione del patrimonio immobiliare già avviati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996).

1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni.

2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:

a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione;

b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni;

c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995;

d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalità indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;

e) contributo straordinario a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalità della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi;

g) fondo ordinario spettante alle comunità montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni varie).

1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le province possono utilizzare tali proventi, d'intesa con i comuni ricompresi nella provincia, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai medesimi comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi

agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; è altresì abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10.

4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997. ».

5. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni ».

7. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997.

ARTICOLO 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-2751A
Lire 500